



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 256 DEL 18 febbraio 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente e dall'avv. Gianni Roj, Componente, l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A., sig. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 febbraio 2004, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 34

RECLAMI

Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola **PAGANI** (gara Pescara-Cagliari dell'8/2/04 - C.U. n. 246 del 10/2/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Nicola Pagani, tesserato per la Soc. Pescara, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Pescara-Cagliari dell'8/2/2004, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che il Pagani non avrebbe colpito con un pugno l'avversario (essendosi trattato, a detta della reclamante, di un contatto fortuito ed involontario) e che l'episodio non sarebbe avvenuto a gioco fermo (bensì durante una fase di gioco).

Si sarebbe trattato, in altri termini, di una erronea interpretazione dell'episodio da parte dell'assistente dell'arbitro.

In via istruttoria, la reclamante chiede l'ammissione, ex art. 31, lettera a4) C.G.S., della prova televisiva.



Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva preliminarmente che, nel caso in questione, non sussistono i presupposti per l'utilizzazione di riprese televisive ai sensi dell'art. 31 del C.G.S., in quanto, fermo restando che la condotta (circostanza non contestata dalla reclamante) è stata dal Pagani posta in essere, non può la prova televisiva essere utilizzata per valutare l'intenzionalità o meno del fatto, la sua intensità, la sua pericolosità etc..

Nel merito, la Commissione rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il Pagani è sanzionato per avere colpito con un pugno un avversario, a gioco fermo.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenendo conto della pericolosità dell'atto.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non possono trovare accoglimento in quanto in palese contrasto con quanto riportato nel referto del direttore di gara, che è fonte privilegiata di prova.

Ne deriva che la sanzione irrogata è equa, e quindi il reclamo deve essere respinto.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. PESCARA avverso l'ammenda di € 6.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Pescara-Verona dell'11/1/04 – C.U. n. 196 del 13/1/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Pescara la sanzione della ammenda di € 6.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Pescara-Verona dell'11/1/2004, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione e, in via subordinata, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, si rileva, relativamente al lancio di oggetti in campo, che - tenuto conto della dinamica dei fatti e della struttura dello stadio – tale condotta non può configurarsi come “grave” e tanto meno come potenzialmente pericolosa. Il Giudice Sportivo, fra l'altro, sanzionando la Soc. Pescara per il lancio di un fumogeno “acceso”, ha contraddetto, a detta della reclamante, quanto correttamente riferito dal collaboratore dell'Ufficio Indagine nel rapporto ufficiale. Infine, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto in debito conto il comportamento della società reclamante volto a prevenire incidenti o disordini.

Per quel che riguarda il secondo episodio sanzionato – un coro offensivo della tifoseria contro un giocatore avversario – la reclamante sostiene essersi trattato in realtà di un coro di disapprovazione per la condotta scorretta e violenta posta in essere dallo stesso giocatore (condotta sanzionata dal direttore di gara con l'espulsione).

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Pescara hanno fatto esplodere – ripetutamente, durante tutta la gara - dei petardi nel recinto di gioco ed hanno lanciato un fumogeno in campo (in realtà, acceso, come repertato dal collaboratore dell'Ufficio Indagine, correttamente richiamato dal Giudice Sportivo). Successivamente, gli stessi sostenitori – in occasione dell'espulsione di un giocatore avversario – hanno intonato verso lo stesso dei cori offensivi.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive della reclamante non sono fondate perché la sanzione è stata irrogata in considerazione sia della gravità degli episodi, tutti potenzialmente pericolosi e idonei a creare gravi conseguenze all'integrità fisica delle persone presenti nel recinto di gioco, sia della recidiva, sia, infine, delle iniziative assunte dalla Società per prevenire tale tipo di condotte.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 FEBBRAIO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani